



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

N. 489 Reg.Sent.

Anno 2007

N. 512 Reg.Ric.

Anno 1995

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Anna Stella, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Petrone e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via Due Torri n. 33

CONTRO

La Sezione di Controllo Atti per la provincia di Matera in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

Il Comune di Matera in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

La Regione Basilicata in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mirella Viggiani e Cecilia Salvia e con gli stessi elettivamente domiciliato in Potenza presso l'ufficio legale e del contenzioso al viale della Regione Basilicata n.4

e nei confronti

di Di Ginosa Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Eduardo Giuliani e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza al Piazzale Rizzo n.12

per l'annullamento

della decisione della sezione di controllo di Matera n. 1768 del 3/4/95, mai notificata alla ricorrente, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta Municipale di Matera n. 224 del 10/3/95

avente ad oggetto: “concorso interno per la copertura di n. 1 posto di capo ufficio economato, 7^a q.f.. Approvazione atti e nomina del vincitore”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e di Di Ginosa Antonio;

Vista l'ordinanza collegiale n. 284 del 13/9/95 di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 - relatore il magistrato Pennetti-;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il ricorrente ha partecipato al concorso presso il Comune di Matera per la copertura di 1 posto di capo ufficio economato 7^a q.f..

La graduatoria finale vedeva la ricorrente al 1° posto e al secondo posto il sig. Michele De Bonis; il terzo partecipante, Di Ginosa Antonio invece non superava la prova pratica.

Con delibera di G.M. n. 364 del 15/9/94 venivano approvati gli atti concorsuali e l'istante veniva nominata quale vincitrice.

Rimessa la delibera al controllo della Sezione di Matera, la stessa veniva però annullata una prima volta per ragioni procedurali e poi, la

successiva riapprovazione degli atti effettuata con delibera n. 224 del 10/3/95, veniva riannullata dalla detta Sezione nella seduta del 3/4/95.

Si deduce quanto segue:

1.-violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione dell'art. 45 l.n. 142/90- eccesso di potere per presupposto erroneo-illegalità sostanziale.

Si sostiene che la sottoposizione a controllo della delibera di approvazione della graduatoria è avvenuto senza una previa volontà in tal senso della p.a.;

2.-violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione degli articoli 46 comma 3 l.n. 142/90 e 28 comma 3 l.r. n. 10/91- eccesso di potere per difetto di motivazione- erronea valutazione dei presupposti di fatto di diritto.

Gli elementi certi che avrebbero consentito la identificazione dei candidati non sono stati specificati e non si comprende quali disposizioni sarebbero state violate. Se tuttavia tali elementi fossero l'apposizione della frase "brutta copia" in testa alla minuta degli elaborati d'uno dei tre candidati e la consegna d'un foglio aggiuntivo al Di Ginosa, se ne rileva l'inidoneità.

Si è costituita la Regione Basilicata che resiste e chiede il rigetto del ricorso.

Si è costituito il Di Ginosa che resiste e chiede il rigetto del gravame.

Non si sono costituiti la Sezione di Controllo di Matera e il Comune di Matera.

Con ordinanza collegiale n. 284/95 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

E' anzitutto infondato il primo motivo di ricorso.

Ed infatti la deliberazione controllata fu trasmessa all'organo di controllo dallo stesso Comune di Matera con nota prot. 1-02842 del 21/3/95, in adesione alla richiesta del Prefetto formulata con nota n. 1512/1312/Gab del 21/3/95 cui si era rivolto il Di Ginosa con esposto col quale lamentava presunte illegittimità. Trattasi di ipotesi di controllo eventuale regolarmente ammesso dalla legge (cfr. documenti depositati in data 12/9/95 dalla Regione).

E' invece fondato il secondo motivo di gravame.

Deve premettersi che nell'atto di controllo impugnato, nelle premesse, si fa riferimento alla circostanza che "dall'esame degli atti della Commissione emergono elementi certi per la identificazione dei candidati" e si conclude che pertanto la delibera di approvazione degli atti concorsuali è illegittima per violazione di legge.

L'atto di controllo intende riferirsi ai due seguenti aspetti, come evincibili dal verbale dell'1/2/95 con cui la commissione esaminatrice ha fatto proprie le deduzioni svolte dal suo presidente in risposta all'esposto del terzo candidato Di Ginosa Antonio:

-al Di Ginosa, durante lo svolgimento della prova e su sua richiesta, sarebbero stati consegnati fogli aggiuntivi e di tanto sarebbe stato

dato atto a verbale;

-in tutte e tre le prove sarebbe stata scritta in testa al foglio degli elaborati d'uno dei tre candidati la frase "BRUTTA COPIA".

Al riguardo il Collegio ritiene di dover rammentare, nella tematica "de qua", la giurisprudenza secondo cui, nelle procedure concorsuali, la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo (Cfr. Cons. Stato V Sez. 23 settembre 1997 n. 1003).

Pertanto, la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno che sia « in astratto » ed « oggettivamente » suscettibile di riconoscibilità. (Cfr. Cons. Stato IV Sez. 3 ottobre 1990 n. 742).

Ne consegue che, per esempio, il termine « brutta » apposto dal ricorrente sull'elaborato non può essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che, anche in base a reminiscenze scolastiche, può essere usata dai candidati per indirizzare la Commissione verso la stesura finale e corretta dell'elaborato (Cfr. T.A.R. Sardegna 29 ottobre 1994 n. 2070; T.A.R. Campania, Napoli, II, 12/12/01 n.5342); analogamente deve

ragionarsi allorché il candidato ha utilizzato l'espressione « minuta », che funge da mero elemento evidenziatore della non definitività della stesura della prova d'esame, riferibile cioè al testo scritto e non al suo autore (Cfr. per casi identici a quello in esame T.A.R. Lazio II Sez. 20 ottobre 1995 n. 1586 e T.A.R. Sicilia Sez. Catania 5 aprile 1982 n. 105).

Neppure infine può costituire di per sé fatto idoneo a violare la regola dell'anonimato in sede di pubblico concorso, la consegna ad alcuni candidati di fogli aggiuntivi (Cons. St., V, 13/2/90 n. 138; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 10/11/93 n. 530).

Di tal ché l'atto impugnato deve essere annullato con accoglimento del gravame.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 19 aprile 2007, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

nella Camera di Consiglio con l' intervento dei signori:

Giancarlo Pennetti

Presidente F.F. - Estensore

Francesco Mele

Componente

Pasquale Mastrantuono Componente

IL PRESIDENTE F.F. - ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 11-7-2007

(Art. 55 L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale